



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA  
E DELLE MARCHE**

**Il Soprintendente**

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 1456 del 31/3/2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;  
PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio di Carlo Glingler riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

**D I C H I A R A**

che l'archivio Carlo Glingler di Foligno

**costituito da:** 7 lettere, 1 copia di attestato di merito, 1 registro, 1 tessera, 42 fotografie, 2 adesivi, con estremi cronologici dal 1946 al 1974

**di proprietà**  
**detenuto** privato  
**conservato**

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio, pur essendo quantitativamente esiguo, riveste una certa rilevanza per la storia della città di Foligno, soprattutto per la parte fotografica inerente la costruzione della Società del gas.

Carlo Glingler è nato a Roma il 22 dicembre 1904 da madre svizzera e padre tedesco.

Il padre, Carl Glingler, era un importante rilegatore di libri con un negozio in via della Mercede a Roma, mentre la madre Carolina lavorava presso la Corte inglese a Londra, città nella quale conobbe il futuro marito in occasione della presentazione alla regina Vittoria di una antica bibbia rilegata da Carl e città dove poi si sposarono il 23 gennaio 1904.

Carlo Glingler ha studiato in Svizzera dove ottenne il diploma di geometra.

E' stato direttore dell'Officina del gas di Foligno dal 1946, anno della fondazione, fino al 1958.

Carlo Glingler è morto nel 1981.

Il piccolo archivio di Carlo Glingler è composto da:

6 lettere relative alla Società del gas di Foligno del 20 aprile 1946, 20 settembre 1950 (con piccole foto incollate), 26 maggio 1952, 23 maggio 1956, 20 gennaio 1959 (liquidazione di fine rapporto) e 1 lettera riservata, senza data;

1 copia di un attestato di merito al direttore Carlo Glingler da parte degli operai della Società del gas, datato 1958, dal quale risultano le firme di 17 operai;

1 lettera del 16 agosto 1974, relativa alla sua carica di ufficiale volontario dei Vigili del fuoco di Foligno;

1 registro a stampa "Compendio dei dati statistici relativi alle officine del gas d'Italia (dal 1938 al 1949) a cura dell'Associazione nazionale industriali gas e della Federazione nazionale Aziende municipalizzate gas, acqua e varie, Roma;

1 documento della "Confederazione italiana dirigenti di Azienda, Roma" dal quale Carlo Glingler risulta iscritto dal 1933;

42 fotografie in b/n, di vario formato, e negativi che testimoniano la nascita, la costruzione dell'Officina del gas, l'edificio degli uffici, dell'abitazione del direttore e del gasometro;

2 piccoli adesivi della Società del gas.

L'archivio è ben conservato.

Notifica in particolare a \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

**PERUGIA**

- 5 MAG. 2017



IL SOPRINTENDENTE

dott. Mario Squadroni